



COMUNE DI
**BARBERINO
TAVARNELLE**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DEL PATROCINIO E L'UTILIZZO
DELLO STEMMA COMUNALE**

Art. 1 Finalità

Con il presente Regolamento vengono determinati i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio, nonché le forme per l'utilizzo dello stemma del Comune di Barberino Tavarnelle.

Art. 2 Definizione

1. Il patrocinio costituisce una forma di adesione, apprezzamento e sostegno da parte del Comune ad iniziative e manifestazioni valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi e ritenute meritevoli per le loro finalità.
2. Il patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale e rappresenta una manifestazione di sostegno autonoma rispetto ad altre eventuali forme di intervento, quali l'erogazione di contributi e benefici economici in forma diretta e/o indiretta, la fornitura di servizi o ogni altra forma di collaborazione nella realizzazione delle iniziative per le quali si rimanda al Regolamento Comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 L.241/1990 e sulle forme di collaborazione con l'associazionismo e con i soggetti del Terzo Settore.

Art. 3 Oggetto

1. Possono essere oggetto di patrocinio:
 - a) iniziative di vario genere di carattere sociale, umanitario, educativo, culturale, storico, artistico, scientifico, economico, sportivo, turistico e di tutela ambientale ritenute di particolare significato o di rilievo per l'Amministrazione ovvero ogni altra iniziativa ritenuta dall'Amministrazione meritevole di condivisione rispondente ai requisiti indicati al successivo art. 4;
 - b) convegni, congressi, fiere, iniziative di studio e ricerca, corsi, seminari, workshop e di altre attività similari con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio culturali;
 - c) progetti editoriali (libri, pubblicazioni), progetti cinematografici/televisivi/audio visuali/multimediali (film, documentari, prodotti multimediali), applicazioni software (app) che comportino la partecipazione del Comune nelle fasi progettuali e di realizzazione del progetto.

Art. 4 Criteri

1. Il patrocinio comunale è concesso alle iniziative e/o progetti che soddisfano i seguenti criteri:
 - a) coerenza con le finalità istituzionali e statutarie dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche dell'Amministrazione;
 - b) apporto di un significativo contributo nell'ambito delle competenze e delle funzioni comunali e/o per la promozione e valorizzazione dell'immagine del Comune;
 - c) realizzazione in tutto o in parte nel territorio nel territorio comunale o comunque, se svolte al di fuori, che abbiano rilevanza per il territorio o ne promuovano l'immagine nei settori di interesse comunale;
 - d) assenza di fini di lucro, ad eccezione dei seguenti casi adeguatamente motivati:
 - quando gli utili siano devoluti in beneficenza;
 - iniziativa di particolare rilevanza per la comunità locale e aventi caratteristiche tali da promuovere in modo preponderante ed incisivo l'immagine ed il prestigio del territorio e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività.
2. La data dell'iniziativa per la quale viene richiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dall'Ente.

Art. 5 Beneficiari

Possono essere beneficiari del patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica.

Art. 6 Esclusioni

1. Sono esclusi dalla concessione del patrocinio le iniziative:

- a) organizzate o promosse da partiti o movimenti politici, sindacali, religiosi o da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali ad esclusivo fine di propaganda, proselitismo o di finanziamento della propria struttura organizzativa;
- b) con profili commerciali o che perseguano fini meramente lucrativi fatti salvi i casi di cui all'art. 4 comma 1 lett. d;
- c) contrastanti e non coerenti con i principi, le finalità istituzionali e i programmi dell'Amministrazione;
- d) già concluse al momento della presentazione dell'istanza.

Art. 7 Modalità di concessione

1. Il soggetto responsabile dell'iniziativa o il legale rappresentante dell'Ente interessato ad ottenere il patrocinio deve presentare richiesta al Comune con congruo anticipo rispetto alla data prefissata per lo svolgimento dell'evento, di norma almeno 15 giorni prima dello stesso.

2. La richiesta deve essere presentata su apposito modello predisposto dall'Amministrazione e deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'Amministrazione di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare

- a) la descrizione dettagliata dell'iniziativa: data, luogo, natura, contenuti, finalità, tempi, modalità di svolgimento, date, sede, eventuali interventi relativi alla viabilità necessari per lo svolgimento;
- b) ogni altra notizia utile compresa l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento, che collaborano all'iniziativa o che sono parte attiva;
- c) in caso di iniziativa con fine di lucro, dichiarazione comprovante una o più delle condizioni indicate al precedente art. 4.

3. L'istruttoria della richiesta è effettuata dal Servizio competente per materia che provvede ad accertare le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti ai fini della concessione del patrocinio richiesto. Se necessario possono essere richiesti elementi informativi e documentazione integrativa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte dell'Ente, la richiesta di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

4. Acquisiti tutti gli elementi, il Servizio competente trasmette la proposta di concessione del patrocinio alla Giunta Comunale per l'adozione del provvedimento di concessione o di diniego.

5. La concessione del patrocinio è formalizzata con apposita nota trasmessa all'interessato e potrà essere vincolata e/o sottoposta al rispetto di particolari prescrizioni e/o condizioni esplicitati nella concessione stessa.

6. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazioni sostanziali al programma dell'iniziativa patrocinata, deve darne tempestiva comunicazione all'Ente che si riserva di riesaminare la domanda.

7. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende mai ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente nell'arco di un anno dovranno essere specificati il periodo, la durata ed il calendario di svolgimento. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

Art. 8 Obblighi ed agevolazioni

1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di comunicazione e divulgazione anche attraverso l'apposizione dello stemma comunale, unitamente alla dizione "Con il patrocinio del Comune di Barberino Tavarnelle", al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione. La bozza di tutto il materiale promozionale dell'evento deve essere preventivamente trasmessa all'Ufficio comunale competente per l'approvazione. L'utilizzo dello stemma comunale deve avvenire nelle modalità previste dal manuale di identità visiva del Comune di Barberino Tavarnelle approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 17/10/2022.

2. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare da altri strumenti di comunicazione (comunicati, articoli stampa, ecc.) con specifiche formule che attestano l'adesione all'evento da parte dell'Ente.

3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;

b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura od uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondere ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità sono a carico del soggetto beneficiario;

c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'amministrazione lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;

d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dall'evento;

e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità al fine di favorire la più ampia partecipazione.

4. Se richiesto, il beneficiario del patrocinio potrà servirsi degli strumenti di comunicazione istituzionale messi a disposizione dall'Amministrazione (sito web, canali social, newsletter, comunicati stampa, altri canali comunicativi) secondo quanto disposto dalla Giunta Comunale nella Delibera di concessione.

5. Ai fini dell'attribuzione di eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni relative alle affissioni e al suolo pubblico connesse alla concessione del patrocinio, si rimanda alle disposizioni previste dalla normativa e dai Regolamenti comunali vigenti in materia.

6. Il patrocinio si intende sempre a titolo gratuito. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione di ulteriori forme di agevolazioni o di benefici economici diretti o indiretti a sostegno dell'iniziativa, che vengono valutate dall'Amministrazione a seguito di separata richiesta presentata con le modalità definite nel Regolamento Comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 L.241/1990 e sulle forme di collaborazione con l'associazionismo e con i soggetti del Terzo Settore.

Art. 9 Autorizzazioni e responsabilità

1. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale e non implica il conferimento di ulteriori autorizzazioni (esempio occupazione di suolo pubblico), concessioni, nulla osta o licenze, di cui il soggetto organizzatore dovrà dotarsi a propria cura e spese contattando gli uffici competenti.

2. L'Amministrazione Comunale è in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione patrocinata che rimane a carico dei soggetti organizzatori e richiedenti il patrocinio.

Art. 10 Revoca

1. La Giunta Comunale può, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso a un'iniziativa qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati dall'atto di concessione senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.
2. La Giunta Comunale può in ogni caso revocare il patrocinio di un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo all'immagine dell'Amministrazione.

Art. 11 Uso dello stemma comunale

1. Lo stemma comunale è il segno distintivo della personalità giuridica dell'Ente e contraddistingue l'immagine dell'Amministrazione nell'esercizio delle attività istituzionali. Lo stemma del Comune di Barberino Tavarnelle è stato riconosciuto con Decreto Ministeriale del 21/03/2022 ed è così descritto all'art. 2 dello Statuto Comunale:

“D'argento al leone rampante azzurro, lampassato di rosso, impugnante un giglio aperto bottonato di rosso. Corona formata da un cerchio aperto da quattro pusterle, con due cordonate a muro sui margini, sostenente una cinta, aperta da sedici porte, ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine, il tutto d'argento e murato di nero. Sotto: due rami decussati, uno d'alloro e l'altro di quercia trattenuti insieme da un nastro tricolore”

2. Lo stemma comunale deve essere riprodotto con l'intestazione “Comune di Barberino Tavarnelle”.
3. Lo stemma comunale è riproducibile come elemento identificativo del Comune di Barberino Tavarnelle in tutti gli strumenti comunicativi da esso o per esso gestiti quali:
 - a) bollo circolare;
 - b) carta intestata e sito internet del Comune, atti di ufficio, atti deliberativi della Giunta e del Consiglio comunale;
 - c) manifesti pubblici, esclusi quelli predisposti per ordini od obblighi imposti da leggi o regolamenti od ordinanze statali, regionali e provinciali;
 - d) manifesti, documenti o pubblicazioni riguardanti manifestazioni promosse direttamente, in collaborazione o patrocinate dal Comune;
 - e) inviti predisposti dal Comune;
 - f) targhe murali nelle sedi di uffici comunali;
 - g) pubblicazioni curate, partecipate o patrocinate dal Comune;
 - h) sugli automezzi comunali salvo non sia espressamente vietato da disposizioni legislative o regolamentari superiori;
 - i) oggetti predisposti per ragioni di rappresentanza;
 - j) su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intenda riprodurre il suo stemma.
4. La riproduzione dello stemma comunale al di fuori dei casi di cui sopra avviene secondo quanto previsto al successivo art. 12.
5. E' vietata la riproduzione e l'uso dello stemma comunale per fini commerciali e politici.
6. Lo stemma comunale deve essere riprodotto nel rispetto delle prescrizioni definite dal presente Regolamento e delle disposizioni definite nel Manuale di identità visiva del Comune di Barberino Tavarnelle approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 17/10/2022.

Art. 12 Autorizzazione all'uso

1. Nessun ente pubblico o privato, associazioni, comitati o singoli cittadini possono far uso in qualunque modo dello stemma comunale, né riprodurlo a qualunque titolo, anche se in via occasionale.

2. L'uso dello stemma da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione è consentito solo nel caso di iniziative realizzate direttamente dal Comune, in seguito a concessione di patrocinio, contributo o collaborazione, o in caso di adesione dell'Ente a comitati.
2. La Giunta Comunale può altresì autorizzare l'utilizzo dello stemma a prescindere dalla concessione di patrocinio, contributo o collaborazione, previa valutazione sull'opportunità in merito alla finalità e al pubblico interesse per la quale è stata presentata la richiesta.
3. Il soggetto che intende ottenere la concessione in uso dello stemma deve presentare richiesta scritta motivata con indicazione delle motivazioni e delle finalità di utilizzo.
4. Nel caso di concessione, gli uffici competenti provvedono a trasmettere il provvedimento autorizzazione all'utilizzo e lo stemma per posta elettronica.
5. I soggetti autorizzati sono tenuti ad utilizzare lo stemma nel rispetto dei limiti e secondo le prescrizioni per la riproduzione specificate nell'atto di concessione e nel Manuale di identità visiva del Comune di Barberino Tavarnelle.
6. La bozza del materiale prodotto riprodotto lo stemma comunale deve essere preventivamente trasmessa all'Ufficio competente per l'approvazione.
7. La concessione in uso dello stemma è a titolo gratuito, non può essere ceduta e ha validità solo per l'oggetto della richiesta.
8. In caso di utilizzo improprio e/o difforme dello stemma, la relativa autorizzazione verrà revocata e l'Amministrazione Comunale potrà richiedere il risarcimento per i danni arrecati all'immagine del Comune, oltre a trovare applicazione la normativa vigente in materia di contraffazioni.
8. È vietato apportare modiche di qualsivoglia tipologia allo stemma o utilizzare lo stesso per contraddistinguere beni o attività, in modo tale da ingenerare nella collettività la convinzione che si tratti di beni o di attività proprie del Comune di Barberino Tavarnelle.
9. È vietata la riproduzione e l'uso dello stemma comunale per fini commerciali e politici.

Art. 13 Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche entrano in vigore, nel momento dell'esecutività della Delibera di Consiglio Comunale con cui vengono approvati.

Indice generale

Art. 1 Finalità.....	2
Art. 2 Definizione.....	2
Art. 3 Oggetto.....	2
Art. 4 Criteri.....	2
Art. 5 Beneficiari.....	2
Art. 6 Esclusioni.....	3
Art. 7 Modalità di concessione.....	3
Art. 8 Obblighi ed agevolazioni.....	3
Art. 9 Autorizzazioni e responsabilità.....	4
Art. 10 Revoca.....	5
Art. 11 Uso dello stemma comunale.....	5
Art. 12 Autorizzazione all'uso.....	5
Art. 13 Entrata in vigore e pubblicità.....	6